

VERBALE DI ACCORDO

a latere dell'accordo sindacale del 9 aprile 2020 per l'accesso alla Cassa Integrazione in Deroga ai sensi dell'articolo 22 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18

tra

EZI S.p.A con sede legale in Milano, Via Vittor Pisani, 16 P.IVA 01651700039 rappresentata dalla Dott.ssa Chiara Laura Gabriella MAJOLI, munita dei necessari poteri

con l'assistenza della Dottoressa Elisa MEROLA per Confcommercio Imprese per l'Italia – Milano Lodi Monza e Brianza e

e

FILCAMS CGIL Nazionale rappresentata da Francesca MANDATO

FISASCAT CISL Nazionale rappresentata da Stefania CHICCA

UILTUCS UIL Nazionale rappresentata da Antonio VARGIU

RSA della Boutique di Milano Montenapoleone: Sig. Mamadou NDIAYE

in relazione alla domanda della Società di accesso alla Cassa Integrazione in Deroga ai sensi dell'articolo 22 del DL 17 marzo 2020, n. 18 con causale "Emergenza COVID-19", per periodi decorrenti dal 12 marzo 2020, al fine di mitigare gli effetti correlati al pagamento della cassa integrazione in deroga direttamente a cura dell'INPS, le Parti, oltre a quanto già pattuito nell'Accordo sindacale del 9 aprile 2020, concordano altresì quanto segue:


1. Ai lavoratori che avranno esaurito i residui di ferie e permessi maturati e non goduti alla data del 31 dicembre 2019, quale trattamento di miglior favore, i giorni di cassa integrazione in deroga compresi tra il 12 marzo e il 15 marzo 2020 saranno convenzionalmente considerati utili ai fini della maturazione dei ratei di tredicesima e quattordicesima del mese di marzo.
2. La Società, quale condizione di miglior favore, anticiperà ai lavoratori che accedono al trattamento di cassa integrazione nel mese di marzo i ratei di 13ma e 14ma maturati alla data del 31 marzo 2020 in un'unica soluzione unitamente alle spettanze del mese di aprile 2020. Analogo trattamento verrà applicato ai lavoratori che accederanno per la prima volta al trattamento di cassa integrazione nei mesi successivi. L'anticipazione verrà erogata anche nel caso in cui i lavoratori coinvolti nella sospensione/riduzione dell'attività optino per l'anticipazione - da parte delle Banche che applicano la Convenzione ABI Parti Sociali del 30 marzo 2020 – della quota dei trattamenti di integrazione salariale in deroga. La Società si attiverà per rendere applicabile

l'accordo tra ABI /Parti Sociali del 30.03.2020 e fornirà ai lavoratori che opteranno per l'anticipazione attraverso la convenzione ABI copia della eventuale documentazione necessaria (buste paga, cud, etc)


3. La Società, su richiesta dei lavoratori che fruiranno del trattamento di cassa integrazione con nucleo familiare monoreddito e con mutui accessi per acquisto della prima casa o affitti o altre spese con scadenze indifferibili e documentabili, concederà un anticipo sul Trattamento di fine Rapporto fino al 40% lordo del Trattamento di fine Rapporto maturato sino ad un importo massimo di Euro lordi 5.000,00 (cinquemila/00).
4. Le OO.SS firmatarie, anche a livello territoriale, si riservano di richiedere un incontro con la Società e assemblee con i lavoratori al fine di valutare le condizioni di rientro dall'ammortizzatore sociale.

Letto, confermato, sottoscritto.

EZI S.p.A Chiara Laura G. MAJOLI




Confcommercio Elisa MEROLA




FILCAMS CGIL Nazionale Francesca MANDATO



FISASCAT CISL Nazionale Stefania CHICCA



UILTUCS UIL Nazionale Antonio VARGIU



RSA della Boutique di Milano Montenapoleone Mamadou NDIAYE

